

Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2016, n. 214

Definizione dei criteri e delle modalità per l'esercizio dell'avvalimento nell'ambito delle funzioni della regione autonoma friuli venezia giulia in qualità di soggetto aggregatore (articolo 44, comma 4 bis e ter della legge regionale 26/2014).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Organizzazione
Art. 3	Modalità di programmazione dell'attività
Art. 4	Cabina di regia
Art. 5	Attività
Art. 6	Stipulazione contratti
Art. 7	Modulistica
Art. 8	Richiesta CIG e altri adempimenti informativi
Art. 9	Oneri finanziari
Art. 10	Accesso agli atti
Art. 11	Contenzioso

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso la Centrale unica di committenza istituita all'interno dell'ordinamento regionale quale struttura dell'Amministrazione regionale e qualificata dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 66/2014.

2. Nell'esercizio delle funzioni di Soggetto aggregatore regionale, la Centrale unica di committenza acquisisce beni e servizi anche avvalendosi delle strutture di altro soggetto competente per materia, ai sensi dell'articolo 44, comma 4 bis della legge regionale 26/2014.

3. Il rapporto tra il Soggetto aggregatore regionale e le strutture degli Enti di cui si avvale è regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2
(Organizzazione)

1. Il Soggetto aggregatore regionale è competente alle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell'ambito della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o altrimenti individuati dalla Giunta regionale mediante la relativa programmazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 4 bis, della legge regionale 26/2014.

2. Il Soggetto aggregatore regionale si avvale:
- a) per le acquisizioni di beni e servizi destinati al settore sanitario, dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) che svolge, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali;
 - b) per le acquisizioni di beni e servizi informatici, di Insiel SpA quale società in house, a totale capitale pubblico, che opera, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli Enti locali che fanno

parte del SIIR, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Art. 3

(Modalità di programmazione dell'attività)

1. Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di programmazione delle attività di centralizzazione della committenza del Soggetto aggregatore regionale, le strutture dell'Ente di cui lo stesso si avvale concorrono, per quanto richiesto e di loro competenza, a definire il programma annuale e la previsione triennale delle iniziative di acquisto dei beni e servizi in forma aggregata.

Art 4

(Cabina di regia)

1. Per la definizione ed il coordinamento della programmazione e delle attività della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di soggetto aggregatore, viene istituita una Cabina di regia di cui fanno parte:

- a) il Direttore generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che la presiede;
- b) il Direttore centrale delle autonomie locali;
- c) il Direttore centrale della salute e politiche sociali;
- d) il Direttore della Centrale unica di committenza;
- e) il Direttore generale di Egas;
- f) il Direttore generale di Insiel SpA.

2. I componenti della Cabina di regia di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da altro soggetto con apposita delega.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio centrale unica di committenza regionale.

4. La cabina di regia, in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento, individua le categorie merceologiche che saranno oggetto del programma annuale e della previsione triennale di acquisto ed indica, in base al riparto di competenze delineato all'articolo 2, quale organo regionale provvederà all'effettuazione della relativa procedura di gara.

Art. 5

(Attività)

1. Il Responsabile unico del procedimento relativo all'attività di acquisizione dei beni e servizi di cui all'articolo 2, è il dirigente della Centrale unica di committenza della Regione.

2. Il rapporto di avalimento viene attivato, in base a quanto previsto dalla programmazione, con atto di indirizzo del dirigente della Centrale unica di committenza della Regione.

3. La struttura dell'Ente di cui si avvale il Soggetto aggregatore regionale individua, per ciascuna categoria merceologica di beni o servizi attribuita alla propria competenza, un responsabile del procedimento di gara in possesso di adeguata professionalità e lo comunica al Soggetto aggregatore regionale.

4. Le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 2, sono effettuate dalla struttura dell'Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale a partire dalla definizione dei fabbisogni specifici dei soggetti destinatari degli acquisti, fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace.

5. La struttura dell'Ente di cui il Soggetto aggregatore si avvale agisce come organo del Soggetto aggregatore regionale e, per il tramite del responsabile del procedimento di gara, adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di affidamento.

6. Nell'ambito del rapporto di avalimento la struttura dell'Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale espleta sotto la sua responsabilità tutte le attività derivanti, con particolare riferimento a:

- a) predisposizione e adozione della documentazione di gara e acquisizione CIG;
- b) svolgimento della procedura di gara, effettuazione dei controlli, esclusioni, aggiudicazioni e adempimenti informativi anche successivi alla stipulazione dei contratti;
- c) esecuzione degli adempimenti finalizzati alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente sul profilo di committente del Soggetto aggregatore regionale;

7. La struttura dell'Ente trasmette al Soggetto aggregatore regionale l'atto di aggiudicazione definitiva della procedura e gli atti attestanti l'avvenuta effettuazione dei controlli sui requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.

8. A seguito della stipulazione del contratto da parte del Soggetto aggregatore regionale, la struttura dell'Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale individua al suo interno un Direttore dell'esecuzione del contratto per gestire e monitorare l'esecuzione dei contratti per i quali ha svolto la procedura di gara.

9. In ogni atto adottato e rivolto all'esterno viene precisato che la struttura dell'Ente, di

cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale, opera in esecuzione del rapporto di avvalimento di cui all'articolo 1, comma 2.

10. La struttura dell'Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale garantisce ai competenti uffici della Regione l'assistenza, il supporto e la collaborazione necessari alla gestione dell'eventuale contenzioso o precontenzioso sulle procedure svolte, e fornisce tempestivamente la documentazione e ogni altro utile elemento.

Art. 6 (Stipulazione contratti)

1. La stipulazione dei contratti¹ relativi alle procedure espletate dalle strutture dell'Ente di cui si avvale il Soggetto aggregatore regionale è di competenza del dirigente del Servizio Centrale unica di committenza regionale.

Art. 7 (Modulistica)

1. Nelle procedure di gara svolte nell'ambito della programmazione del Soggetto aggregatore regionale, viene utilizzata, se disponibile, la specifica modulistica tipo validata dal Gruppo di lavoro interdirezionale per il coordinamento dell'attività contrattuale, costituito con decreto del Direttore generale n. 1719 del 24 novembre 2015, e approvata dalla Cabina di regia.

Art. 8 (Richiesta CIG e altri adempimenti informativi)

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, si abilitano al sistema SIMOG di ANAC per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara, indicando che il ruolo è svolto in qualità di organo del Soggetto aggregatore regionale in virtù dell'avvalimento.

Art 9 (Oneri finanziari)

1. Nell'espletamento delle attività, le strutture dell'Ente di cui il Soggetto

¹ Per stipulazione dei contratti si intende anche la stipulazione di contratti quadro, aventi natura normativa (accordi quadro, convenzioni quadro o altro).

aggregatore regionale si avvale assumono a proprio carico tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara e nessun rimborso spese è previsto a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 163/2006 relativamente agli atti delle procedure di gara svolte dalle strutture dell'Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale è esercitato nei confronti della Regione. La struttura dell'Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale ne cura l'istruttoria.

Art. 11
(Contenzioso)

1. Spetta alla Regione la costituzione in giudizio nei ricorsi proposti avverso ogni atto o provvedimento adottato dalle strutture degli Enti di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale e ogni altra attività di carattere contenzioso.